

	<p align="center">Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO Provincia di LODI Codice 11086</p>	<p align="center">Giunta Comunale</p>	<p align="center">Numero 201</p>	<p align="center">Data 15/12/2021</p>
<p>Oggetto: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2022</p>				

Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Il 15 Dicembre 2021, alle ore 18.30 nella Sala delle Adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nome Cognome	Qualifica	Presenza
Maurizio Ettore Enrico VILLA	Sindaco	SI
Antonio LUCINI	Vice Sindaco	SI
Domenico BECCARIA	Consigliere_Ass	SI
Carlo Maria SPEZIANI	Consigliere_Ass	SI
Marika BOTTAZZI	Consigliere_Ass	SI
Luisa Italia PELLEGRINI	Consigliere_Ass	SI

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Totale Assenti Giustificati: 0

Assiste il Segretario Generale Dott. a Fausta Nigro

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maurizio Ettore Enrico VILLA - Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 29 marzo 2021, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge n. 160/2019 articolo 1, commi 816-836 e 846-847, in vigore dal 1° gennaio 2021;

Rilevato quindi è necessario provvedere alla determinazione ed approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2022;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29 marzo 2021 con cui sono state approvate le tariffe del Canone Unico per l'anno 2021;

Premesso che l'art. 1, comma 819, della suddetta legge e l'art. 3 del vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale disciplinano il presupposto del canone stesso;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, di suddetta legge, il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Dato atto che l'art. 1, comma 829, della citata legge dispone che, per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta ad un quarto;

Dato atto che l'art. 1, comma 831, della citata legge, come sostituito dal comma 848 della legge 30.12.2020 n. 178, disciplina le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità;

Richiamato il Titolo IV del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che disciplina le tariffe, le riduzioni e le esenzioni del canone;

Richiamato l'art. 1, comma 826, della citata legge che disciplina la tariffa standard annua nonché l'art. 29, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale che attribuisce la competenza alla Giunta Comunale per la deliberazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e delle fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione;

Richiamato l'art. 1, comma 827, della citata legge che disciplina la tariffa standard giornaliera nonché l'art. 30, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale che attribuisce la competenza alla Giunta Comunale per la deliberazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e delle fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione;

Ritenuto al fine di garantire l'invarianza di gettito di cui al comma 817, in continuità con la disciplina delle riduzioni ed esenzioni dei precedenti prelievi tributari, di considerare fattispecie non imponibili ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale le occupazioni permanenti con tende fisse o retraibili e le occupazioni giornaliere con tende e simili;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. Di determinare ed approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza 1° gennaio 2022, come da allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

4. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Tributi per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art.134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 che testualmente recita:

“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Componenti”;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Data, 07/12/2021

Elena Medaglia / Ufficio Tributi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 326**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2021

Il Responsabile di Settore

Cordoni Maria Carla

Parere Contabile

Ufficio Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Cordoni Maria Carla

	Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO Provincia di LODI Codice 11086	Giunta Comunale	Numero 201	Data 15/12/2021
---	---	----------------------------	-----------------------	----------------------------

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Maurizio Ettore Enrico VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. a Fausta Nigro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VILLA MAURIZIO ETTORE ENRICO in data 24/12/2021
NIGRO FAUSTA in data 24/12/2021